

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 281 del 07/10/2014

Oggetto : DELIBERAZIONE DI G.C. N. 186, DEL 10 MAGGIO 2005. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 07 del mese di Ottobre, alle ore 15:50, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
- GNASSI ANDREA	Sindaco	presente
- LISI GLORIA	Vice Sindaco	presente
- BIAGINI ROBERTO	Assessore	presente
- BRASINI GIAN LUCA	Assessore	presente
- IMOLA IRINA	Assessore	presente
- PULINI MASSIMO	Assessore	presente
- ROSSI NADIA	Assessore	assente
- SADEGHOLVAAD JAMIL	Assessore	presente
- VISINTIN SARA	Assessore	presente
-		
-		
-		
-		
-		

Totale presenti n. 8 - Totale assenti n. 1

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE BELLINI ALESSANDRO.

OGGETTO: Deliberazione di G. C. n. 186, del 10 maggio 2005. Modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 186, del 10 maggio 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato del Centro Storico, a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accessi ai sensi dell'art.17, comma 133 bis, della Legge 127/97. Modalità di rilascio e rinnovo dei permessi.”;

VISTA la propria deliberazione n.150, del 7 marzo 2000, e successive modifiche, recante: “Nuova disciplina concernente le aree del Centro Storico in cui sono istituite l'Area Pedonale e le Zone a Traffico Limitato. Modalità per il rilascio ed il rinnovo degli appositi permessi di circolazione.”;

VISTE le proprie deliberazioni n. 348, del 29 settembre 2006, n. 457, del 28 dicembre 2006, n. 27, del 30 gennaio 2007, n. 301, del 11 settembre 2007, n. 386, del 25 novembre 2008, n. 86 del 10 marzo 2009, n. 30 del 05 febbraio 2013 e n. 220 del 10 settembre 2013;

AVUTA PRESENTE la necessità di semplificare le procedure;

RITENUTO opportuno apportare modifiche alla deliberazione di G.C. n. 186, del 10 maggio 2005 e s.m.i.;

AVUTE PRESENTI le considerazioni espresse nel proprio precedente provvedimento, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n.186/2005, circa l'opportunità di semplificare e quando possibile azzerare le procedure connesse alle predette modifiche, anche al fine di agevolare la cittadinanza;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Direttore Polizia Municipale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in data 07.10.2014;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, non necessita del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie;

ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- A. di apportare modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 186, del 10 maggio 2005, e successive modifiche ed integrazioni come segue:
- 1) All'articolo 1, comma 3:
 - a) Il periodo: “nonché effettuare fermata ai sensi dell'art.157, comma 1, lett. c)”, viene sostituito dal seguente: “nonché effettuare fermata ai sensi dell'art.157, comma 1, lett. b)” e viene aggiunto il seguente periodo: “Limitatamente ai veicoli di cui ai punti b), e), i), j), m), p), r), t), u), v) è autorizzata una sosta, sino al termine delle operazioni, ai sensi dell'art.157, comma 1, lett. c)”;
 - b) alla lettera c), dopo la frase “veicoli di trasporto collettivo di persone” viene aggiunta la seguente frase: “(trasporto pubblico)”;
 - c) alla lettera “e)”, viene aggiunta la seguente frase: “ed al soccorso stradale in genere con mezzi omologati”;
 - d) alla lettera J), dopo la parola “funebre” viene aggiunto il seguente periodo: “;e per il trasporto di tutto quanto sia riconducibile alla cerimonia funebre (fiori, corone ecc) oltre che, nei limiti di un mezzo per ogni azienda, di un'autovettura adibita all'espletamento di pratiche urgenti connesse all'attività di Onoranze Funebri”;
 - e) alla lettera “k)”, dopo la parola “rifiuti” viene aggiunta la seguente frase: “compresi i rifiuti speciali”;
 - f) alla lettera “t)”, la parola “quelli” viene sostituita dalla frase “tutti i soggetti”;
 - 2) All'Articolo 1, comma 3-bis, togliere le lettere: m); p) ed r);
 - 3) All'articolo 1, comma 6, dopo la frase “a firma del titolare dell'esercizio alberghiero” viene aggiunta la seguente frase: “o suo delegato”;
 - 4) Dopo l'articolo 1 è inserito l'articolo 1-bis
Articolo 1-bis <<Semplificazione delle procedure per l'allestimento e lo svolgimento di eventi organizzati dal Comune di Rimini in Centro Storico ove vige l'Area Pedonale e/o la Zona a Traffico Limitato>>.
 - 1) Nell'Area Pedonale, nonché limitatamente all'orario in cui vige il divieto nelle Zone a Traffico Limitato del Centro Storico di Rimini, oltre a quanto previsto all'art. 1, possono altresì transitare senza permesso, nonché effettuare la fermata ai sensi dell'art.157, comma 1, lett. b) o la sosta ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett.c) del Codice della Strada, in base alle necessità derivate dalla tipologia di manifestazione, i veicoli utilizzati per l'organizzazione, l'allestimento e lo svolgimento degli eventi nei seguenti casi:
 - a)eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale;
 - b)eventi organizzati da terzi che abbiano valenza culturale, sportiva , turistica, ecc. ai quali il Comune di Rimini collabora attivamente.
 - 2) Nel caso indicato al comma 1, lettera a), la Direzione che organizza l'evento <<in seguito indicata come “Direzione”>> provvede all'invio di specifica comunicazione all'Ufficio Permessi per l'inserimento delle targhe nel programma informatico di gestione del sistema di controllo degli accessi di cui all'art. 17, comma 133 bis, della Legge 127/97;

- 3) Nel caso indicato al comma 1, lettera b), la Direzione che collabora alla realizzazione dell'evento <<in seguito indicata come "Direzione">> attesta la valenza culturale, sportiva, turistica dell'evento ed invia specifica comunicazione all'Ufficio Permessi per l'inserimento delle targhe nel programma informatico di gestione del sistema di controllo degli accessi di cui all'art. 17, comma 133 bis, della Legge 127/97;
- 4) Nella comunicazione la Direzione deve indicare:
 - a-denominazione dell'evento;
 - b-durata dell'esenzione che sarà indicata con il giorno e orario di inizio e giorno e orario di fine;
 - c-funzione alla quale è adibito il veicolo tra le seguenti: carico/scarico attrezzature, beni per l'evento; sosta tecnica in quanto necessaria per lo svolgimento dell'evento; con possibilità se necessario, di indicarle entrambe;
 - d) tipo veicolo, marca e targa.
- 5) Alla comunicazione deve essere allegata fotocopia della carta di circolazione di ogni veicolo.
- 6) Nel caso in cui si renda necessario inserire ulteriori veicoli la stessa Direzione provvederà ad effettuare ulteriore comunicazione all'Ufficio Permessi secondo le modalità indicate al precedente comma 4). Nel caso in cui si debba provvedere alla cancellazione di un veicolo già comunicato la comunicazione oltre dati identificativi del veicolo dovrà indicare la data e l'orario di decorrenza della cancellazione.
- 7) Nel caso in cui l'evento venga soppresso e comunque in tutti i casi in cui l'inserimento dei veicoli già comunicato non risponda più alle esigenze dell'Amministrazione Comunale la Direzione deve comunicare l'annullamento della comunicazione all'Ufficio Permessi;
- 8) Nel caso in cui vengano modificati i limiti temporali già comunicati oppure venga posticipato lo svolgimento dell'evento la Direzione deve effettuare nuova comunicazione di cui al comma 4) contenente le informazioni aggiornate.
- 9) L'Ufficio Permessi, ricevuta la comunicazione di cui ai commi 4 e 6 provvede all'inserimento delle targhe indicate nella predetta comunicazione e rilascia copia della stessa munita di visto che attesta l'inserimento delle targhe, alla Direzione che ha inviato la comunicazione. Negli altri casi provvede secondo quanto comunicato dalla Direzione.
- 10) I veicoli indicati nella comunicazione, prima di accedere all'Area Pedonale e/o Zona a Traffico Limitato devono essere provvisti di fotocopia della comunicazione vistata dall'Ufficio Permessi che attesta l'avvenuto inserimento che deve essere esposta ben visibile sul cruscotto.
- 11) L'esenzione prevista dal presente articolo cessa la propria efficacia alla data e orario dichiarati dalla Direzione nella comunicazione originaria. Da tale data e orario i veicoli di cui all'esenzione non sono più autorizzati a circolare nell'Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato;
- 12) Nel caso in cui si renda necessario l'accesso di uno o più veicoli non previamente comunicati per le attività indicate al comma 1, lettere a) o b), la Direzione deve inviare apposita comunicazione giustificativa, per l'esenzione a posteriori redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

- 13) La modulistica prevista dal presente articolo sarà predisposta a cura del Responsabile della Direzione Polizia Municipale.
- 5) All'articolo 2, comma 1,
- a) lettera c), aggiungere alla fine del periodo “Massimo 1 permesso per ogni residente o domiciliato”;
 - b) dopo la lettera d) viene aggiunta la lettera d-bis:
“lettera “d-bis) Titolari di posto auto, non residenti o domiciliati in Area Pedonale/Zona a traffico limitato: Il permesso abilita al transito, su un percorso stabilito, con divieto di sosta e fermata. Per ogni posto auto verrà rilasciato 1 permesso”;
 - c) Alla lettera f) dopo la frase: “in deroga a quanto previsto alla lettera e), i residenti o domiciliati con posto auto nello stesso immobile” viene aggiunta la frase: “oltre che i titolari di posto auto”;
- 6) All'articolo 3, comma 1:
- a) vengono eliminate le seguenti lettere: c), d), ed e) in quanto le tipologie di permessi sono state ricomprese nella lettera d-bis.
 - b) alla lettera i) alla parola “rappresentanti” è anteposta la frase: “Commercianti e”;
 - c) la lettera “J)” viene così sostituita:
“soggetti i quali, avvalendosi di mezzi idonei alla consegna delle merci (autocarro, furgone ecc.), riforniscono ed effettuano consegne a privati, attività commerciali, artigianali e professionali, ivi compresi i vettori, gli spedizionieri e le agenzie di recapito corrispondenza e di documenti”;
 - d) Dopo la lettera “m” viene inserita la lettera “m-bis”:
“m-bis: “Veicoli al servizio di associazioni di volontariato senza scopo di lucro, che esercitino attività d'interesse generale e di assistenza a categorie di soggetti deboli (anziani, disabili ecc) all'interno dell'Area Pedonale e/o Zona a Traffico Limitato.”
 - e) Dopo la lettera “s” viene inserita la lettera “t”:
“t) commercianti, con sede in AP ovvero in ZTL con orario 0/24, che devono raggiungere i locali dove viene esercitata la relativa attività commerciale. Massimo 1 veicolo per esercizio. Il veicolo per cui si richiede contrassegno deve risultare in proprietà dell'impresa o del titolare o del contitolare della stessa o di chi possiede contratto di conduzione dell'attività in franchising. Sono ammessi il leasing e il riservato dominio.”;
- 7) All'articolo 3, comma 2,
- a) al numero 6-bis la frase: “con possibilità di brevi soste per carico e scarico” viene sostituita dalla frase: “con possibilità di sosta massima di 15 minuti per carico e scarico”. Dopo la parola “prodotti.” viene aggiunto il seguente periodo: “Al di fuori di tali fasce orarie la circolazione nelle aree sotto indicate è vietata” inoltre gli orari vengono modificati come segue:
-la lettera a): “alimentari dalle ore 6:00 alle ore 10:00 e dalle 12:00 alle 14:00” viene sostituita dalla seguente: “a) alimentari dalle ore 6:00 alle ore 9:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30”;
 - la lettera b) non alimentari: viene sostituito: “ore 17:00” con : “ore 16:00”;
 - b) al numero 10, dopo la lettera “m)” è aggiunta la frase: “e il permesso di cui al punto m-bis abilitano”;

- al numero 10, dopo la frase: “il permesso di cui al punto o) abilita al transito, solo negli orari di servizio” viene eliminata la frase “con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi in genere”;
- c) viene inserito il numero 15:
“15) i permessi di cui al comma 1) lettera s) verranno rilasciati con scadenza uguale al termine del relativo contratto stipulato con il S.S.N.”
- d) viene inserito il numero 16:
“16) i permessi di cui al punto t) abilitano al transito dalle 20.00 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16.00 con possibilità di sosta massima di 15 minuti”.
- 8) All'articolo 5, comma 7 la frase: “max di otto” è sostituita dalla seguente: “massimo di quattro” e il successivo periodo: “con possibilità di farne circolare contemporaneamente solo quattro alla volta” è eliminato.
- 9) All'articolo 6, comma 2, viene inserita alla fine del paragrafo il seguente periodo: “Massimo 1 permesso per residente.”
- 10) All'articolo 7,
a) al comma 3 la frase: “max 5” viene sostituita con la frase: “massimo due”;
b) Al comma 4, dopo la frase “del 4 giugno 1998” viene aggiunta la parola “deve”.
c) al comma 4 la frase: “La comunicazione può essere effettuata anche successivamente all'ingresso secondo le modalità indicate di seguito”, è sostituita dalla seguente: “Nel caso di accesso non preventivamente comunicato, la comunicazione potrà essere inviata entro le 48 ore successive all'avvenuto passaggio, specificando la data dell'ingresso secondo le modalità indicate di seguito.”
- 11) All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d) viene inserita la lettera e):
“e) per i domiciliati senza posto auto: documentazione attestante la proprietà ovvero contratto di locazione o comodato d'uso, debitamente registrati, dell'unità abitativa indicata come domicilio, a condizione che l'unità abitativa de quo non sia adibita a residenza anagrafica di altre persone. Massimo 1 permesso per ogni domiciliato.”
- 12) Dopo l'articolo 15 viene inserito il seguente articolo:
Articolo 16 (Norme transitorie)
1. Dalla data di esecutività del presente provvedimento ha avvio la regolazione prevista dall'art. 7, comma 3, della Delibera di G.C. n.186/2005, s.m.i.. Da tale data sarà possibile collegare al massimo due targhe a nuovi “contrassegni disabili” rilasciati a cittadini residenti nel Comune di Rimini, utilizzando le modalità indicate nella citata delibera per eventuali accessi con altri veicoli. Dalla medesima data la circolazione con un veicolo non autorizzato sarà sanzionata.
 2. Dalla data sopra indicata ha inizio la spedizione delle comunicazioni informative ai titolari di “contrassegno disabili” esistenti rilasciati a cittadini residenti nel Comune di Rimini che hanno collegato un numero di targhe superiore a due. Dal 1 gennaio 2015 la circolazione con veicolo non autorizzato sarà sanzionata.
 3. Nel caso di utilizzo di veicolo diverso da quelli comunicati, il titolare del permesso dovrà notiziare il competente ufficio comunale, con le modalità indicate all'art. 7, comma 4, lettere a) e b) della Delibera di G.C. n. 186/2005 e s.m.i.
 4. L'aggiornamento dei permessi di circolazione relativi alle categorie cessate di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sarà effettuata d'Ufficio senza oneri a carico degli interessati. I permessi

di circolazione già rilasciati mantengono la loro efficacia fino alla permanenza dei requisiti e comunque fino all'aggiornamento.

5. L'adeguamento dei permessi di circolazione previsti all'articolo 5, comma 7, dovrà avvenire entro il 31 marzo 2015.

- B. Dalla data di esecutività del presente provvedimento ha avvio la regolazione prevista dall'art. 7, comma 3, della Delibera di G.C. n.186/2005, s.m.i.. Da tale data sarà possibile collegare al massimo due targhe a nuovi "contrassegni disabili" rilasciati a cittadini residenti nel Comune di Rimini, utilizzando le modalità indicate nella citata delibera per eventuali accessi con altri veicoli. Dalla medesima data la circolazione con un veicolo non autorizzato sarà sanzionata;
- C. Dalla data sopra indicata ha inizio la spedizione delle comunicazioni informative ai titolari di "contrassegno disabili" esistenti rilasciati a cittadini residenti nel Comune di Rimini che hanno collegato un numero di targhe superiore a due. Dal 1 gennaio 2015 la circolazione con veicolo non autorizzato sarà sanzionata.
- D. Nel caso di utilizzo di veicolo diverso da quelli comunicati, dovrà notificare il competente ufficio comunale, con le modalità indicate all'art. 4 lettere a) e b) della Delibera di G.C. n. 186/2005 e s.m.i.
- E. L'aggiornamento dei permessi di circolazione relativi alle categorie cessate di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e); esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sarà effettuata d'Ufficio senza oneri a carico degli interessati. I permessi di circolazione già rilasciati mantengono la loro efficacia fino alla permanenza dei requisiti e comunque fino all'aggiornamento.
- F. L'adeguamento dei permessi di circolazione previsti all'articolo 5, comma 7, dovrà avvenire entro il 31 marzo 2015;
- G. di demandare al Responsabile della Direzione Polizia Municipale l'esecuzione delle attività finalizzate alla attuazione del presente provvedimento con possibilità di adottare propri provvedimenti e disposizioni operative per l'esecuzione di quanto disposto entro i termini sopra indicati;
- H. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto dall'art. 49, del Decreto Legislativo n.267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa mentre non necessita il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, del Decreto Legislativo 267/2000.

Deliberazione di G.C. n. 281 del 07/10/2014

SINDACO

F.to GNASSI ANDREA

VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to BELLINI ALESSANDRO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 16.10.2014.

Rimini li 16.10.2014

VICE SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bellini